

froati dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 65.

Art. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi ».

Art. 14.

La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA PER ADULTI

Ancona: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
 Matera: tribunali di Matera, Acqui Piceno, Camerino, Fermo.
 Bari: tribunali di Bari, Trani.
 Foggia: tribunali di Foggia, Lucera.
 Bologna: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
 Modena: tribunale di Modena.
 Reggio Emilia: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
 Brescia: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
 Mantova: tribunali di Mantova, Cremona.
 Cagliari: tribunali di Cagliari, Oristano.
 Nuoro: tribunali di Nuoro, Lanusei.
 Sassari: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
 Caltanissetta: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
 Catania: tribunali di Catania, Caltagirone.
 Siracusa: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
 Catanzaro: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
 Cosenza: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrolibero, Paola.
 Reggio Calabria: tribunali di Reggio Calabria, Locrì, Palmi.
 Firenze: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
 Siena: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
 Livorno: tribunale di Livorno.
 Pisa: tribunali di Pisa, Lucca.
 Genova: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
 Massa: tribunali di Massa, La Spezia.
 L'Aquila: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.
 Pescara: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.
 Lecce: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
 Messina: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
 Milano: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
 Pavia: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
 Varese: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
 Napoli: tribunale di Napoli.
 Avellino: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, San Angelo dei Lombardi.
 Campobasso: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
 Salerno: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Valle della Lucania.

Santa Maria Capua Vetere: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Palermo: tribunali di Palermo, Termini Imerese.

Agrigento: tribunali di Agrigento, Sicca.

Tripoli: tribunali di Trapani, Marsala.

Perugia: tribunali di Perugia, Orvieto.

Spoleto: tribunali di Spoleto, Terni.

Potenza: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.

Roma: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

Frosinone: tribunali di Frosinone, Cassino.

Viterbo: tribunali di Viterbo, Rieti.

Torino: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

Alessandria: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

Novara: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

Vercelli: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

Cuneo: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

Trento: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

Trieste: tribunale di Trieste.

Udine: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.

Venezia: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

Padova: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

Verona: tribunali di Verona, Vicenza.

Art. 15.

L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385 - (Evasione). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno. »

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1977.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2.

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e provincie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al consolidamento dell'esposizione a breve termine di comuni e provincie verso il sistema bancario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine accordati dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati.

L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonché dei finanziamenti accordati a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo, non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente art. 1 sono concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale sulla base della domanda dell'ente corredata da una attestazione del segretario dell'ente stesso, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente la distinta analitica delle anticipazioni ottenute per capitale e interessi e per ente creditore.

I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato che verrà dichiarata decaduta in tutto o in parte, con decreto del Ministro per il tesoro, per le quote che l'ente mutuatario è in grado di garantire con propri cespiti delegabili.

I mutui sono erogati, in unica soluzione, mediante consegna di cartelle, il cui netto ricavo deve corrispondere all'ammontare dell'esposizione dell'ente locale nei confronti dell'azienda di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dell'istituto centrale di categoria, intestate nominativamente all'azienda o all'istituto stesso.

Gli interessi sulle cartelle, indipendentemente dalla materiale consegna dei titoli, hanno decorrenza 1° gennaio 1977 e dalla stessa data cessa la corresponsione di interessi sui crediti trasformati ai sensi dell'art. 1.

L'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del presente articolo avrà inizio dal 1° gennaio 1978.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sugli ordini di consegna delle cartelle è successivo.

Art. 3.

La Banca d'Italia, nelle sue funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, accerta le esposizioni risultanti presso gli enti creditizi interessati per consentire alla Cassa depositi e prestiti di verificarne la concordanza con le attestazioni rilasciate dagli enti locali ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle province,

risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa.

La notifica del provvedimento di trasformazione, che potrà essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, comporta l'iscrizione nel bilancio dell'ente debitore per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi, della relativa annualità di ammortamento.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 5.

Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 159, limitatamente alle quote relative alle somme ancora dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo, alla data del 31 dicembre 1976.

Per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente comma dovrà essere prodotta, unitamente alla documentazione di rito, una attestazione del segretario dell'ente locale, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente il riepilogo delle somme rimaste da liquidare, distintamente per titolo di spesa ed esercizio finanziario.

Art. 6.

La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni ed alle province deficitari, nelle more delle autorizzazioni a contrarre mutui, anticipazioni ad integrazione dei disavanzi per l'anno 1977, fino all'ammontare del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo dell'anno precedente o, in mancanza, di quello autorizzato a copertura del bilancio 1975.

Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno concesse sulla base della domanda dell'ente locale, corredata da copia del decreto del Ministro per l'interno di autorizzazione a contrarre il mutuo a copertura del disavanzo economico, per l'ultimo esercizio approvato.

Le anticipazioni di cui al presente articolo sono concesse, al saggio di interesse del 15 per cento, e saranno somministrate in quattro rate trimestrali anticipate.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sui mandati di pagamento è successivo.

Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Art. 7.

Per eventuali necessità di cassa connesse all'applicazione del presente decreto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Art. 8.

A partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto ai comuni ed alle province di contrarre finanziamenti a breve

Decreto:

Art. 1.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine accordati dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati.

L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonché dei finanziamenti accordati a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo, non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente art. 1 sono concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale sulla base della domanda dell'ente corredata da una attestazione del segretario dell'ente stesso, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente la distinta analitica delle anticipazioni ottenute per capitale e interessi e per ente creditore.

I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato che verrà dichiarata decaduta in tutto o in parte, con decreto del Ministro per il tesoro, per le quote che l'ente mutuatario è in grado di garantire con propri cespiti delegabili.

I mutui sono erogati, in unica soluzione, mediante consegna di cartelle, il cui netto ricavo deve corrispondere all'ammontare dell'esposizione dell'ente locale nei confronti dell'azienda di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dell'istituto centrale di categoria, intestate nominativamente all'azienda o all'istituto stesso.

Gli interessi sulle cartelle, indipendentemente dalla materiale consegna dei titoli, hanno decorrenza 1° gennaio 1977 e dalla stessa data cessa la corresponsione di interessi sui crediti trasformati ai sensi dell'art. 1.

L'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del presente articolo avrà inizio dal 1° gennaio 1978.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sugli ordini di consegna delle cartelle è successivo.

Art. 3.

La Banca d'Italia, nelle sue funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, accerta le esposizioni risultanti presso gli enti creditizi interessati per consentire alla Cassa depositi e prestiti di verificarne la concordanza con le attestazioni rilasciate dagli enti locali ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle province,

risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa.

La notifica del provvedimento di trasformazione, che potrà essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, comporta l'iscrizione nel bilancio dell'ente debitore per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi, della relativa annualità di ammortamento.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 5.

Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 189, limitatamente alle quote relative alle somme ancora dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo, alla data del 31 dicembre 1976.

Per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente comma dovrà essere prodotta, unitamente alla documentazione di rito, una attestazione del segretario dell'ente locale, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale, contenente il riepilogo delle somme rimaste da liquidare, distintamente per titolo di spesa ed esercizio finanziario.

Art. 6.

La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni ed alle province deficitari, nelle more delle autorizzazioni a contrarre mutui, anticipazioni ad integrazione dei disavanzi per l'anno 1977, fino all'ammontare del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo dell'anno precedente o, in mancanza, di quello autorizzato a copertura del bilancio 1975.

Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno concesse sulla base della domanda dell'ente locale, corredata da copia del decreto del Ministro per l'interno di autorizzazione a contrarre il mutuo a copertura del disavanzo economico, per l'ultimo esercizio approvato.

Le anticipazioni di cui al presente articolo sono concesse, al saggio di interesse del 15 per cento, e saranno somministrate in quattro rate trimestrali anticipate.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sui mandati di pagamento è successivo.

Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Art. 7.

Per eventuali necessità di cassa connesse all'applicazione del presente decreto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Art. 8.

A partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto ai comuni ed alle province di contrarre finanziamenti a breve

termine ad eccezione delle anticipazioni della sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti nonché delle anticipazioni di tesoreria, la cui consistenza complessiva non potrà superare $\frac{3}{12}$ delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dall'ente accertate nell'esercizio precedente.

Art. 9.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1977, è fatto divieto ai comuni, alle provincie e alle aziende municipalizzate di procedere ad assunzioni di personale, comunque denominato, anche a carattere straordinario o temporaneo ed anche in adempimento di obblighi di legge.

I concorsi per la nomina in ruolo in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI
COSSIGA — MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONFRASCIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 5

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3.

Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono costituiti dai seguenti:

Art. 3. — Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati.

Art. 4. — I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche o congelate.

Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca o congelata della carne posta in vendita.

Art. 5. — I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quelli per la sanità e per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le occorrenti norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.

Il decreto potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 3.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, possono ottenere l'estensione da parte del sindaco della autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette.

Il sindaco concede l'anzidetta autorizzazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto.

La stessa autorizzazione può essere concessa alle condizioni ed alle modalità di cui al precedente comma ai titolari degli esercizi previsti dalla tabella VII allegata al citato decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 4.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 del codice penale, quando abbia per oggetto i prodotti di cui al presente decreto, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 10 milioni.